

## DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2016

**recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni**

[notificata con il numero C(2016) 1510]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 2014/312/UE della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. Dopo l'adozione della decisione 2014/312/UE, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd e Novasol SA hanno trasmesso congiuntamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta di registrazione in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il fascicolo di registrazione conteneva le autoclassificazioni rivedute per l'acido adipico diidrazide (ADH), importante promotore di adesione e reticolante. Dalle informazioni trasmesse risultava che l'ADH era stato autoclassificato come pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 2 di tossicità cronica), con la relativa indicazione di pericolo H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). L'ADH è presente nei polimeri in dispersione spesso utilizzati nella formulazione di prodotti vernicianti a base acquosa per prolungare la durata di vita del prodotto. Le pitture con un ciclo di vita lungo hanno un minore impatto ambientale complessivo nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. In base alle informazioni disponibili il mercato non offre ancora alternative di pari efficienza ed efficacia. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/UE per autorizzare l'uso dell'ADH in prodotti vernicianti con il marchio UE Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile utilizzare materiali alternativi perché il prodotto non offrirebbe al consumatore il dovuto livello di funzionalità.
- (2) Anche per il metanolo, presente come residuo nei polimeri in dispersione utilizzati nei prodotti vernicianti, esistono classificazioni armonizzate CLP di tossicità acuta (categoria 3), con le relative indicazioni di pericolo H301 (tossico se ingerito), H311 (tossico a contatto con la pelle) e H331 (tossico se inalato), e di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola (categoria 1), con la relativa indicazione di pericolo H370 (provoca danni agli organi). Il metanolo può essere presente nei polimeri in dispersione come prodotto di reazione o impurità proveniente da varie materie prime e il suo contenuto dipende dal tenore di legante nella pittura. Pertanto in molti casi supera il limite attuale fissato per i residui nella decisione 2014/312/UE. Tali materie prime sono utilizzate per ottenere importanti caratteristiche delle pitture, come ad esempio la resistenza al lavaggio, che è un requisito del marchio Ecolabel UE. Inoltre, tali caratteristiche contribuiscono ad aumentare la durata delle pitture con la conseguente riduzione dell'impatto complessivo che esse hanno sull'ambiente nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. A causa delle suddette classificazioni di ADH e metanolo, per un numero significativo di prodotti vernicianti non è attualmente possibile rinnovare l'autorizzazione a utilizzare il marchio Ecolabel UE ottenuta ai sensi delle decisioni della Commissione 2009/543/CE <sup>(4)</sup> e 2009/544/CE <sup>(5)</sup>, secondo le informazioni di mercato presentate da titolari di autorizzazioni all'uso del marchio Ecolabel UE. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 45).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GUL 181 del 14.7.2009, pag. 27).

<sup>(5)</sup> Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GUL 181 del 14.7.2009, pag. 39).

